

# REGOLAMENTO GENERALE AEI

*(approvato dalla Assemblea generale della AEI il 12.11.1998)*

## **Premessa**

Lo scopo di questo Regolamento generale è quello di specificare i criteri e le regole per la organizzazione e il funzionamento dell'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento generale e per la sua interpretazione va fatto riferimento allo Statuto dell'Associazione ed alle norme di legge.

## **Capitolo I - Scopi, sede, conti finanziari, fondi**

### **Art. 1 Scopi dell'Associazione**

Oggetto dell'interesse dell'AEI sono tutte le materie e discipline che rientrano nell'ambito degli scopi sociali ed in particolare:

elettrotecnica, comunicazioni, informatica, automatica, bioingegneria, elettronica e fisica dell'elettromagnetismo, affidabilità dei sistemi elettrici, misure e strumentazione, materiali, apparecchiature e dispositivi, fenomeni ambientali legati agli impianti elettrici, razionalizzazione dei consumi elettrici, formazione e professione nell'ambito elettrico.

L'azione dell'AEI si esplica essenzialmente nelle seguenti attività:

- promozione di studi, ricerche ed attività di controllo;
- organizzazione di riunioni e discussioni tecniche, visite e viaggi di istruzione;
- organizzazione e certificazione di corsi di insegnamento, aggiornamento e preparazione professionale;
- pubblicazione e distribuzione di stampati, riviste tecniche, monografie ed altri testi inerenti le materie di interesse dell'AEI nonché costituzione di centri di documentazione;
- assegnazione di premi e borse di studio;
- promozione di collaborazioni con le Amministrazioni pubbliche per la evoluzione della legislazione in materia di interesse dell'AEI;
- collaborazione con enti e con associazioni di categoria per gli scopi comuni mantenendo il collegamento con le associazioni affini nazionali e di altri Paesi;
- sviluppo di sistemi di servizio per i soci per la soddisfazione di nuove necessità emergenti;
- quant'altro possa servire per l'adempimento degli scopi sociali.

### **Art. 2 Sede**

La sede dell'AEI è fissata in Milano, Piazzale Rodolfo Morandi, 2, presso gli uffici della Presidenza generale denominati Ufficio centrale.

### **Art. 3 Conti finanziari del patrimonio attribuiti alle strutture**

I conti finanziari citati all'art. 6 dello Statuto sono:

- i conti finanziari attribuiti alle sezioni;
- i conti finanziari attribuiti ai gruppi specialistici;
- i conti finanziari attribuiti ad altre strutture organizzate;
- i conti finanziari istituiti dal Consiglio generale per scopi particolari.

Ciascun conto è gestito contabilmente dall'Ufficio centrale ed i proventi della sua amministrazione sono riconosciuti alla struttura a cui il conto è attribuito.

Modifiche a questi conti possono essere deliberate dal Consiglio generale sentite le strutture a cui essi sono attribuiti

### **Art. 4 Fondi destinati a specifiche finalità**

Tra i fondi destinati a specifiche finalità citati all'art. 5 dello Statuto vi sono quelli relativi a borse di studio, premi ed altre iniziative istituiti con il contributo determinante di terzi.

## **Capitolo II – Soci**

### **Art. 5 Soci effettivi individuali - qualifiche**

Ai soci effettivi individuali possono essere riconosciute particolari qualifiche in base:

- all'età: soci giovani – soci ordinari;
- all'anzianità di iscrizione all'AEI: soci fedeli - soci vitalizi;
- a titoli di merito professionale e accademico: soci distinti - soci emeriti;
- a titoli di merito associativi: soci benemeriti;
- alla quota annuale versata: soci sostenitori.

### **Art. 6 Soci giovani**

Hanno la qualifica di soci giovani i soci effettivi individuali che, all'inizio dell'anno sociale, non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età.

Con l'inizio dell'anno sociale successivo al superamento del limite di età il socio giovane che non abbia presentato le dimissioni assume la qualifica di socio ordinario, senza compimento di ulteriori formalità.

Il Consiglio generale può stabilire una quota annuale ridotta per i soci giovani.

I soci giovani possono svolgere attività autonome all'interno delle sezioni.

A questo scopo:

- in ogni sezione può essere costituito, con l'appoggio della presidenza della sezione, un gruppo giovani che gestisce autonomamente le attività di interesse dei soci giovani;
- ogni gruppo giovani di sezione eleggerà un ufficio esecutivo costituito da un presidente e da un numero di membri pari ad uno ogni venti o frazione di venti soci giovani; il presidente partecipa ai consigli di sezione e può essere invitato alle riunioni della presidenza della sezione per trattare argomenti di specifico interesse.

### **Art. 7 Soci fedeli**

I soci effettivi individuali con anzianità di iscrizione di almeno 25 anni assumono la qualifica

di "socio fedele".

Tale qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

#### **Art. 8 Soci vitalizi**

I soci effettivi individuali con anzianità di iscrizione di almeno 50 anni assumono la qualifica di "socio vitalizio".

I soci vitalizi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci effettivi, ma sono esonerati dal versamento della quota annuale.

#### **Art. 9 Soci distinti ed emeriti**

I soci effettivi individuali possono essere insigniti della qualifica di "socio distinto" o della più alta qualifica di "socio emerito" in ragione di meriti tecnici, scientifici o manageriali, secondo le modalità definite dallo specifico Regolamento.

Tali qualifiche non modificano i diritti e doveri del socio.

#### **Art. 10 Soci effettivi collettivi**

I soci effettivi collettivi vengono suddivisi in categorie, secondo i criteri definiti dal Consiglio generale, in base alla natura della attività (scientifica, industriale, sociale, ecc.) ed alla rilevanza economica.

Ai soci effettivi collettivi possono venire riconosciute particolari qualifiche in base:

- a titoli di merito associativi: soci benemeriti;
- al versamento di una quota supplementare: soci sostenitori.

Il socio collettivo può afferire a più sezioni e associazioni versando a ciascuna di esse la relativa quota.

#### **Art. 11 Rappresentanti dei soci collettivi – designazione**

Ciascun socio effettivo collettivo può designare un suo rappresentante in seno all'associazione mediante comunicazione scritta del legale rappresentante al presidente della sezione di afferenza.

Il socio collettivo che afferisca a più di una sezione può designare un rappresentante per ciascuna sezione di afferenza; la designazione avviene mediante comunicazione scritta al presidente di ciascuna sezione di afferenza.

Con la stessa procedura ciascun socio collettivo nazionale può designare un suo rappresentante per ciascuna sezione attivata sul territorio nazionale. Esso può inoltre designare un ulteriore rappresentante, che partecipa alle riunioni dell'assemblea generale, mediante comunicazione scritta del legale rappresentante al presidente generale.

#### **Art. 12 Soci benemeriti**

L'Assemblea generale può proclamare "socio benemerito", secondo i criteri stabiliti dal Consiglio generale, quei soci effettivi, individuali o collettivi, che abbiano largamente contribuito con la loro opera allo sviluppo dell'AEI.

La qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

### **Art. 13 Soci sostenitori**

I soci effettivi, individuali e collettivi, che versino annualmente la quota supplementare stabilita dal Consiglio generale assumono la qualifica di "socio sostenitore".

La qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

### **Art. 14 Compatibilità delle qualifiche**

Le qualifiche di socio fedele, socio vitalizio, socio distinto, socio emerito, socio benemerito e socio sostenitore sono compatibili e cumulabili

### **Art. 15 Ammissione dei soci**

La ammissione a socio effettivo ha corso dalla data di approvazione del Consiglio generale ovvero dell'organo da questo delegato e si perfeziona con il versamento della prima quota sociale.

Il socio che cambia residenza o sede è tenuto a darne notizia alla sezione di afferenza ovvero all'Ufficio centrale se competente.

### **Art. 16 Versamento della quota**

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale per l'anno sociale in corso entro il 31 gennaio.

Nei confronti del socio che non provveda al pagamento della quota annuale entro il termine stabilito può essere disposta la sospensione dell'invio delle pubblicazioni nonché del godimento di altri servizi sociali.

Al socio a cui è stato sospeso l'invio delle pubblicazioni e che provvedesse al versamento della quota annuale verranno inviate le pubblicazioni edite successivamente a tale data.

Le dimissioni non esonerano il socio dall'obbligo di corrispondere le quote sociali scadute.

### **Art. 17 Cancellazione dei soci effettivi individuali**

Il socio effettivo individuale può perdere la qualifica di socio per dimissioni, irreperibilità e morte. La decisione circa la cancellazione da socio dell'AEI spetta al Consiglio generale ovvero all'organo da questo delegato e deve essere approvata a maggioranza semplice.

### **Art. 18 Cancellazione dei soci effettivi collettivi**

Il socio effettivo collettivo può perdere la qualifica di socio per dimissioni, scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente. La decisione circa la cancellazione da socio dell'AEI spetta al Consiglio generale ovvero all'organo da questo delegato e deve essere approvata a maggioranza semplice.

Con l'approvazione del Consiglio generale ovvero dell'organo da questo delegato le qualifiche e le benemerienze acquisite possono essere trasferite all'eventuale ente subentrante.

### **Art. 19 Cancellazione per morosità dei soci**

Il Consiglio generale ovvero l'organo da questo delegato delibera in merito alla cancellazione per morosità dei soci che non hanno versato la quota annuale. La decisione deve essere approvata a maggioranza semplice.

Il socio moroso deve essere preventivamente informato con lettera del provvedimento di cancellazione che si intende assumere a suo carico a mezzo di lettera spedita almeno

sessanta giorni prima che il provvedimento di cancellazione diventi operativo.

#### **Art. 20 Radiazione dei soci**

La radiazione per indegnità viene proposta dal Consiglio generale, oppure dal Consiglio di sezione di appartenenza, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata e deve essere ratificata dall'Assemblea generale.

#### **Art. 21 Perdita dei diritti sociali**

Il socio che cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto derivante dalla sua precedente appartenenza all'associazione stessa.

#### **Art. 22 Riammissione dei soci cancellati**

I soci cancellati per dimissioni o morosità, qualora provvedano al pagamento delle somme che risultavano insolute all'atto della cancellazione, possono essere riammessi all'Associazione.

Ai soci riammessi vengono riconosciute le qualifiche eventualmente acquisite per meriti professionali, accademici o associativi. L'anzianità associativa acquisita prima della cancellazione viene mantenuta; essa viene incrementata per gli anni sociali intercorrenti fra la cancellazione e la riammissione qualora il socio provveda al pagamento delle relative quote annuali.

I soci riammessi possono richiedere l'invio, qualora esse siano ancora disponibili, delle pubblicazioni degli anni arretrati per cui hanno pagato le quote.

#### **Art. 23 Adesione ad altra sezione - Aggregati**

Versando una quota supplementare fissata dal Consiglio generale il socio effettivo individuale di una sezione può iscriversi come "socio aggregato" ad altre sezioni allo scopo di ricevere gli inviti per partecipare alle attività organizzate da queste ultime.

Lo stato di socio aggregato ad una o più sezioni non modifica i diritti del socio ed in particolare non gli conferisce il diritto di partecipare alle riunioni delle Assemblee delle sezioni a cui è aggregato.

### **Capitolo III – Organi centrali dell'AEI**

#### **Art. 24 Consiglio generale – convocazione**

L'avviso di convocazione del Consiglio generale deve essere inviato per posta a tutti i membri almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ove sussistano ragioni urgenti si può procedere alla convocazione straordinaria mediante telegramma, fax o simili, purché almeno cinque giorni prima della seduta. In tal caso le deliberazioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

Il Consiglio generale può essere consultato dalla Presidenza generale su singoli argomenti anche mediante votazione per corrispondenza ovvero referendum.

### **Art. 25 Presidenza generale**

Oltre all'attività generale di controllo e di indirizzo gestionale competono alla Presidenza generale, che opera anche tramite l'Ufficio centrale, tutte le attività istituzionali che non siano riservate a Sezioni, Gruppi specialistici o altre strutture organizzate ed in particolare:

- l'organizzazione delle riunioni generali;
- il coordinamento dell'attività editoriale;
- la organizzazione ed il patrocinio di convegni e congressi nazionali o internazionali, anche in collaborazione con associazioni affini o complementari;
- la definizione delle quote dei soci nazionali secondo gli indirizzi del Consiglio generale;
- i rapporti con associazioni estere similari e con federazioni internazionali di associazioni;
- i rapporti con soci all'estero;
- l'istituzione e l'estinzione di premi e borse di studio di Associazione.

Su invito del Presidente generale possono partecipare alle riunioni della Presidenza generale, senza poteri deliberativi, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il direttore dell'Ufficio centrale o altri soci per specifici argomenti.

Il presidente generale può nominare un proprio delegato per ogni settore in cui opera l'associazione. Il mandato dei delegati si conclude contestualmente a quello del Presidente generale.

### **Art. 26 Segretario generale**

Il Segretario generale provvede all'attuazione delle decisioni ed indirizzi della Presidenza generale e mantiene i collegamenti tra questa e l'Ufficio centrale.

Il Segretario generale è responsabile della tenuta dei verbali delle Assemblee generali, delle sedute del Consiglio generale e della Presidenza generale.

### **Art. 26 Ufficio centrale**

L'Ufficio centrale svolge tutte le attività che gli vengono affidate dalla Presidenza generale.

Responsabile dell'Ufficio centrale è il Direttore, che risponde al Presidente generale tramite il Segretario generale.

Il Direttore dell'Ufficio centrale opera nel rispetto del bilancio preventivo annuale approvato dal Consiglio generale. In questo ambito gli compete anche la definizione delle linee di politica organizzativa e retributiva da proporre al Segretario generale.

Attività specifiche dell'Ufficio centrale sono:

- tenere l'amministrazione dell'AEI e predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo annuale svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione contabile dell'Associazione e coordinando gli atti amministrativi delegati a Sezioni, Gruppi specialistici e altre strutture organizzate secondo le norme approvate dal Consiglio generale;
- tenere l'albo dei soci;
- tenere l'elenco delle Sezioni, Gruppi specialistici e altre strutture e dei relativi responsabili;
- inviare ai membri del Consiglio generale gli avvisi di convocazione delle riunioni ed ai soci gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali, i moduli per le votazioni ecc..
- predisporre le tessere sociali;

- curare la redazione, la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni dell'Associazione;
- organizzare le manifestazioni di carattere generale;
- coordinare, con l'ausilio dei coordinatori di area, il programma delle manifestazioni delle Sezioni e dei Gruppi specialistici al fine di evitare sovrapposizioni e scoordinamento;
- coadiuvare i coordinatori di area nel promuovere e mantenere collegamenti con strutture omologhe di altre associazioni;
- coadiuvare il segretario generale nel tenere i contatti con le associazioni italiane ed estere con le quali vi sono rapporti;
- custodire l'archivio sociale.

## **Capitolo IV – Sezioni - Sottosezioni**

### **Art. 28 Modalità per la costituzione di Sezioni e Sottosezioni**

La domanda di costituzione di una nuova sezione deve essere presentata dai promotori al Presidente generale, corredata dall'elenco nominativo e dagli indirizzi dei soci che appoggiano la richiesta. L'elenco deve essere controfirmato dai singoli aderenti. Nella domanda dovranno essere inoltre indicati i nominativi dei componenti del primo Consiglio di sezione e la sede.

Se il Consiglio generale e l'Assemblea generale deliberano favorevolmente in merito alla richiesta di costituzione, la Sezione viene costituita ed inizia la sua attività con gli organi proposti dai promotori. Gli organi restano in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea di sezione.

La domanda di costituzione di una nuova Sottosezione deve essere presentata dai promotori al Presidente della sezione, corredata dall'elenco nominativo e dagli indirizzi dei soci che appoggiano la richiesta. L'elenco deve essere controfirmato dai singoli aderenti.

In caso di decisione favorevole da parte del Consiglio di sezione, del Consiglio generale e dell'Assemblea generale in merito alla richiesta di costituzione, la Sottosezione viene costituita ed inizia la sua attività non appena il Consiglio di sezione elegge il Segretario della sottosezione. Il segretario della sottosezione riceve un mandato triennale rinnovabile.

### **Art. 29 Ambito territoriale delle Sezioni**

L'ambito territoriale di ciascuna Sezione è costituito, di norma, dalla provincia in cui ha sede la Sezione stessa e dalle province che, per ragioni geografiche, amministrative o consuetudinarie, hanno normali e frequenti rapporti con la stessa.

Qualora il numero dei soci lo giustifichi possono essere costituite Sezioni o Sottosezioni anche all'estero.

### **Art. 30 Consiglio di sezione – composizione - convocazione – validità**

Il Consiglio di sezione è composto:

- dalla Presidenza di sezione, dai Segretari delle eventuali Sottosezioni, dai Presidenti dei Gruppi specialistici aventi sede operativa presso la Sezione, dagli ex Presidenti di sezione che siano tuttora soci della Sezione stessa;
- dai consiglieri di sezione;
- dai Consiglieri designati dalla Sezione a rappresentarla nel Consiglio generale in ragione di uno ogni duecento o frazione superiore a cento soci effettivi;
- dal Presidente del Gruppo dei soci giovani.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di sezione, senza diritto di voto, il vice segretario ed eventuali invitati del Presidente di sezione.

Il Consiglio di sezione è convocato in via ordinaria dal Presidente di sezione almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di sezione può essere convocato in via straordinaria dal Presidente di sezione ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un quinto dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può farsi tramite telegramma, fax o simili almeno cinque giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di sezione sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. I membri del Consiglio di sezione possono farsi rappresentare da altri membri del Consiglio stesso mediante delega nominativa scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

Nel caso di convocazione urgente le delibere devono ottenere la maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del Consiglio di sezione sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato purché siano presenti tutti i membri.

### **Art. 31 Consiglio di sezione - compiti e poteri**

Al Consiglio di sezione spetta in particolare di:

- approvare il rendiconto economico annuale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea di sezione ed il piano economico preventivo;
- sviluppare le indicazioni per l'attività della Sezione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e prendere le relative decisioni operative utilizzando le risorse economiche di competenza della Sezione;
- stabilire il numero -da uno a due- dei Vice Presidenti della Sezione;
- deliberare sui nomi da proporre ai soci per l'elezione alle cariche sociali della Sezione;
- proporre al Consiglio generale la costituzione di Sottosezioni.

Il Consiglio di sezione può delegare parte dei suoi poteri a propri membri.

### **Art. 32 Presidenza di sezione – composizione**

La Presidenza di sezione è composta dal Presidente, da uno o due Vice presidenti, dal Segretario e dal Cassiere.

Partecipa alle riunioni, senza poteri deliberativi, l'eventuale Vice segretario.

Il Presidente della Sezione può invitare alle riunioni della Presidenza di sezione, senza poteri deliberativi, altre persone interessate agli argomenti in discussione.

### **Art. 33 Presidenza di sezione - compiti e poteri**

Il Presidente della Sezione la rappresenta ed opera su delega del Presidente generale. Egli indirizza le attività operative della Sezione sulla base delle decisioni di politica culturale prese dal Consiglio di sezione, tiene i contatti con la Presidenza generale e cura i rapporti con I

Gruppi specialistici e con le altre Sezioni.

Il Segretario di sezione ha il compito di dare attuazione alle direttive del Presidente di sezione.

Il Cassiere dà attuazione alle norme contabili emanate dal Consiglio generale e comunicate dall'Ufficio centrale (al quale risponde) con le relative istruzioni operative.

#### **Art. 34 Verbale delle sedute**

Il libro dei verbali redatto dal Segretario fa fede delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio di sezione. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e custoditi negli archivi della Sezione.

Copia dei verbali deve essere inviata all'Ufficio centrale. I verbali di assemblea sono pubblicati per estratto sulla rivista sociale.

#### **Art. 35 Attività delle Sezioni**

Ogni Sezione promuove e organizza l'attività sociale nel proprio ambito territoriale, coordinando all'occorrenza le proprie iniziative con quelle dei Gruppi specialistici e della altre Sezioni, senza interferire con l'attività organizzata direttamente dalla Presidenza generale e dall'Ufficio centrale.

A tale scopo la Sezione predispone un piano preventivo delle attività culturali di maggior rilievo esteso almeno ad un anno e aggiornato ogni sei mesi, che va comunicato alla Presidenza generale.

Le sezioni inviano all'ufficio centrale copia di tutte le circolari, avvisi, stampati, ecc. diramati ai soci ed un breve resoconto delle manifestazioni nonché il rendiconto economico-finanziario annuale per il consolidamento entro il 10 marzo. Il rendiconto va formalizzato secondo le norme contabili stabilite dal Consiglio generale e le istruzioni dell'ufficio centrale.

La Sezione è tenuta altresì ad inviare alle altre Sezioni una copia degli stampati che vengono diramati ai propri soci.

#### **Art. 36 Sottosezioni**

Le sottosezioni sono rette da un Segretario eletto dal Consiglio di sezione, eventualmente assistito da un gruppo di soci della Sottosezione, in numero non superiore a sei, scelti dal Segretario stesso.

Le sottosezioni possono svolgere attività culturale autonoma e ne rispondono alla presidenza della sezione dalla quale dipendono.

Le sottosezioni dipendono amministrativamente dall'ufficio centrale tramite la sezione di appartenenza.

#### **Art. 37 Ufficio esecutivo del gruppo giovani di sezione - compiti e poteri**

L'ufficio esecutivo del gruppo giovani di sezione ha il compito di promuovere e organizzare quelle attività di interesse sociale particolarmente indirizzate ai soci giovani nell'ambito territoriale della sezione. A tal fine l'ufficio esecutivo del gruppo giovani prepara un piano preventivo delle attività che intende organizzare esteso almeno a tre mesi e lo presenta alla Presidenza della sezione per evitare interferenze con l'attività delle Sezioni e dei Gruppi specialistici.

Il Presidente del gruppo giovani di sezione lo rappresenta in seno al Consiglio di sezione sulla base delle decisioni prese dall'ufficio esecutivo, tiene i contatti con la Presidenza di sezione e cura i rapporti con le presidenze dei gruppi giovani delle altre sezioni.

## **Capitolo V – Gruppi specialistici – Aree – Strutture organizzate**

### **Art. 38 Gruppi specialistici - generalità**

I Gruppi specialistici promuovono conferenze, convegni, congressi nazionali e internazionali e quant'altro utile all'adempimento degli scopi sociali.

L'insieme dei Gruppi specialistici deve tendere a coprire tutto il campo di interesse della associazione.

### **Art. 39 Modalità per la costituzione dei Gruppi specialistici**

La commissione incaricata di esaminare la richiesta di costituzione di un nuovo Gruppo specialistico dovrà fornire alla presidenza generale una proposta che comprenda:

- la denominazione del nuovo Gruppo specialistico;
- gli scopi che il Gruppo specialistico si deve prefiggere e le principali attività da svolgere o da promuovere; ;
- i collegamenti (ed eventuali condizionamenti) con altre associazioni nazionali ed estere;
- la sede operativa del Gruppo specialistico;
- i nominativi dei componenti del primo Consiglio, del presidente, del vice presidente e del segretario;
- le necessità economiche del Gruppo specialistico e le relative previsioni di finanziamento.

Una volta ratificata dall'Assemblea generale, la proposta di costituzione del Gruppo specialistico verrà annunciata sulle riviste dell'AEI con l'invito ai soci di inviare all'Ufficio centrale l'eventuale loro adesione.

Se entro il termine prefissato pervengono le adesioni di almeno cento soci con diritto di voto, il Gruppo specialistico viene costituito ed inizia la sua attività con gli organi proposti dal comitato promotore. Questi restano in carica fino alla prima riunione dell'assemblea del Gruppo specialistico e comunque non oltre un triennio.

### **Art. 40 Sede operativa e sede amministrativa dei Gruppi specialistici**

Il Consiglio generale fissa la sede operativa di ciascun Gruppo specialistico presso l'ufficio centrale o presso una delle sezioni dell'Associazione.

La sede amministrativa di tutti i Gruppi specialistici è presso l'Ufficio centrale.

### **Art. 41 Appartenenza dei soci ai Gruppi specialistici**

Ogni socio è invitato ad indicare annualmente I Gruppi specialistici cui intende aderire.

Il Consiglio generale stabilisce ogni anno le quote di adesione ai Gruppi specialistici

### **Art. 42 Assemblea di Gruppo specialistico - compiti e poteri**

L'Assemblea di Gruppo specialistico ha quali compiti principali:

- eleggere il Consiglio del Gruppo specialistico;
- discutere le proposte della Presidenza in merito alle attività del Gruppo specialistico ed

avanzare a sua volta proposte al riguardo.

#### **Art. 43 Consiglio di gruppo specialistico - compiti e poteri**

Al Consiglio di gruppo specialistico spetta in particolare di:

- deliberare in merito all'attività del gruppo specialistico ;
- approvare il rendiconto annuale del gruppo specialistico ed il piano economico preventivo;
- decidere il numero dei Consiglieri da eleggere in occasione della successiva elezione;
- eleggere la Presidenza del Gruppo specialistico fra i membri del Consiglio;
- consigliare ed assistere la Presidenza del gruppo specialistico nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Consiglio di gruppo specialistico può delegare parte dei suoi poteri ai suoi membri.

#### **Art. 44 Presidenza di gruppo specialistico – composizione**

La Presidenza di gruppo specialistico è formata dal Presidente, dal Vice presidente e dal Segretario; quest'ultimo svolge anche la funzione di Cassiere.

Il Presidente di gruppo specialistico può invitare alle riunioni della Presidenza di gruppo specialistico, senza poteri deliberativi, altre persone interessate agli argomenti in discussione.

#### **Art. 45 Presidenza di gruppo specialistico – compiti e poteri**

Il presidente del gruppo specialistico lo rappresenta ed opera su delega del Presidente generale. Egli formula gli indirizzi operativi del gruppo specialistico.

Il segretario del gruppo specialistico ha il compito di dare attuazione alle direttive del Presidente del gruppo. Il Segretario svolge anche le funzioni di Cassiere e dà attuazione alle norme contabili emanate dal Consiglio generale e comunicate dall'Ufficio centrale (al quale risponde) con le relative istruzioni operative.

La presidenza programma e cura l'attività del gruppo in accordo con la Presidenza generale per le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale e con la presidenza della sezione interessata per quelle a carattere locale.

#### **Art. 46 Verbali delle sedute**

Il libro dei verbali redatto dal Segretario fa fede delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio del Gruppo specialistico. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e custoditi negli archivi del Gruppo specialistico.

Copia dei verbali deve essere inviata all'Ufficio centrale. I verbali di assemblea sono pubblicati in estratto sulla rivista sociale.

#### **Art. 47 Attività dei Gruppi specialistici**

Tutte le manifestazioni di maggiore importanza dovranno essere programmate con congruo anticipo ed inserite in un programma di attività di un anno che dovrà essere comunicato alla Presidenza generale e aggiornato ogni sei mesi. Ciò per consentire il coordinamento in sede nazionale e internazionale e l'annuncio sulle riviste

#### **Art. 48 Gestione contabile dei Gruppi specialistici**

L'Ufficio centrale tiene la contabilità di ogni Gruppo specialistico operando in collegamento con

il Segretario del gruppo e verifica che il consuntivo economico annuale del gruppo specialistico, redatto dal Segretario, sia conforme alle norme contabili deliberate dal Consiglio generale.

I Gruppi specialistici devono inviare alla Presidenza generale un piano economico preventivo delle manifestazioni che intendono organizzare ed un resoconto per ogni manifestazione organizzata.

L'eventuale residuo attivo delle manifestazioni organizzate dal gruppo viene suddiviso in base alle norme contabili deliberate dal Consiglio generale. La quota di pertinenza del Gruppo specialistico viene trasferita al conto finanziario di sua competenza.

#### **Art. 49 Spostamento della sede operativa di un gruppo specialistico**

Qualora si ravvisi l'opportunità che un gruppo specialistico sposti la propria sede operativa è il Consiglio generale, sentite le presidenze del gruppo specialistico e delle sezioni interessate, che stabilisce la nuova sede del gruppo.

#### **Art. 50 Aree – Coordinatori di area**

Nello stabilire il numero e l'ambito di competenza della aree si tiene conto della necessità di coordinamento con le associazioni consorelle a livello europeo.

I coordinatori di area sono nominati dalla Presidenza generale successivamente al suo insediamento e il loro incarico cessa con la scadenza della Presidenza stessa.

L'incarico di coordinatori di area è compatibile con quello di membro della Presidenza generale e con le altre cariche elettive.

I coordinatori di area promuovono riunioni periodiche con I Presidenti dei Gruppi specialistici.

#### **Art. 51 Altre strutture organizzate**

Per funzioni particolari quali pubblicazioni speciali, lavoro tecnico scientifico a carattere di elevata specializzazione, compiti di interesse inter-associativo ecc., possono essere costituite strutture organizzate composte e condotte da soci. Ai lavori di tali strutture possono essere invitati a partecipare anche esperti non soci purché in minoranza.

Le strutture organizzate vengono istituite dal Consiglio generale su proposta della Presidenza generale. L'iniziativa della loro costituzione può partire dai Gruppi specialistici, dalle Sezioni, dai singoli soci oltreché direttamente dalla Presidenza generale. La durata di ciascuna struttura ed i criteri per il suo finanziamento vengono definite all'atto della costituzione in base alla funzione. La durata è prorogabile qualora se ne ravvisi la necessità.

La Presidenza generale può nominare delegati incaricati della conduzione e del coordinamento delle strutture organizzate.

## **Capitolo VI – Amministrazione**

#### **Art. 52 Norme contabili**

Le attività finanziarie e contabili fra le varie strutture dell'AEI vengono effettuate nei modi e termini fissati dalle Norme contabili approvate dal Consiglio generale nonché in conformità alle istruzioni impartite dall'Ufficio centrale.

### **Art. 53 Quote annuali e contributi**

Si definisce "quota annuale" la somma che il socio è tenuto a versare per la sua appartenenza all'AEI; si definisce "contributo" quella parte di ciascuna quota che spetta alla sezione di appartenenza per il finanziamento delle proprie attività.

Le entità della quota annuale e del contributo relative a ciascuna categoria di soci sono stabilite dal Consiglio generale ed entrano in vigore col 1° gennaio successivo alla loro approvazione.

Le quote dei soci collettivi nazionali e le quote suppletive versate dai soci sostenitori vengono ripartite tra Sezioni e Ufficio centrale nei modi e nelle proporzioni fissate nelle norme contabili approvate dal Consiglio generale.

Le modalità di attuazione sono comunicate dall'Ufficio centrale.

### **Art. 54 Esazione delle quote**

L'ufficio centrale e le Sezioni delegate provvedono a segnalare tempestivamente ai soci l'entità delle quote ed i termini fissati per i versamenti.

Il versamento della quota sociale viene effettuato all'Ufficio centrale ovvero alla Sezione di appartenenza a ciò delegata; le deleghe vengono concesse dal Consiglio generale.

L'Ufficio centrale darà comunicazione a ciascuna Sezione, nel termine di un mese, dei versamenti ad esso pervenuti che interessano la Sezione e provvederà mensilmente ad accreditare i contributi sui conti finanziari delle Sezioni I contributi di loro competenza.

Parimenti le Sezioni trasmetteranno mensilmente il resoconto delle quote annuali ricevute e accrediteranno all'Ufficio centrale la parte di sua competenza.

L'Ufficio centrale, sulla base dei resoconti trasmessi dalle sezioni e delle quote sociali direttamente ricevute, può sospendere l'invio delle pubblicazioni agli inadempienti dandone avviso alle Sezioni.

### **Art. 55 Notifiche delle variazioni di residenza, di qualifica, di categoria**

L'Ufficio centrale, avuta notizia del cambiamento di residenza di un socio, ne dà notizia alle Sezioni interessate e provvede in conseguenza per il recapito delle pubblicazioni.

Le stesse notizie saranno tempestivamente comunicate all'Ufficio centrale dalle Sezioni qualora il socio comunichi ad esse la variazione di residenza.

Analogha procedura viene seguita nel caso di cambiamento della qualifica del socio o della categoria del socio collettivo.

### **Art. 56 Rendiconto economico annuale di sezione**

La Presidenza di sezione, prima di sottoporre il rendiconto economico annuale al Consiglio e all'Assemblea di sezione per l'approvazione, deve ottenere il benestare dell'Ufficio centrale per ciò che riguarda il rispetto delle norme contabili.

Nell'eventualità di contestazioni la decisione spetta alla Presidenza generale.

### **Art. 57 Rendiconto economico annuale di gruppo specialistico**

La Presidenza di gruppo specialistico, prima di sottoporre il rendiconto economico annuale al Consiglio per l'approvazione, deve ottenere il benestare dell'Ufficio centrale per ciò che

riguarda il rispetto delle norme contabili.

Nell'eventualità di contestazioni la decisione spetta alla Presidenza generale.

#### **Art. 58 Commissariamento di Sezioni e di Gruppi specialistici**

In caso di disservizio amministrativo o inadempienza di una Sezione o di un Gruppo specialistico alle regole stabilite dal Consiglio generale la Presidenza generale ha la facoltà di sospenderne per tempo definito gli organi elettivi responsabili nominando al loro posto commissari. Questi verranno scelti fra i soci che abbiano rivestito cariche sociali per almeno un triennio.

## **Capitolo VII - Disposizioni generali**

#### **Art. 59 Cariche sociali - generalità**

Salve le eccezioni riportate nello statuto e nel presente regolamento generale, tutte le cariche sociali, siano esse generali, di sezione, di sottosezione, di associazione o di gruppo tematico, possono essere coperte esclusivamente da soci effettivi individuali.

#### **Art. 60 Cariche sociali - durata**

Le cariche sociali scadono il 31 dicembre del terzo anno di mandato. Le funzioni delle cariche sociali vengono tuttavia esercitate sino all'insediamento delle nuove cariche. L'insediamento deve avere luogo in occasione della assemblea di approvazione del bilancio consuntivo ovvero del rendiconto annuale.

L'organo competente può indire votazioni per sostituire quel membro, con l'eccezione del Presidente generale, che cessa dalla carica prima della scadenza del triennio. La carica dei nuovi membri nominati durante il triennio scade alla fine del triennio stesso, ma il membro può essere rieletto alla stessa carica se nominato da meno di un anno.

Qualora nel corso del triennio si presentasse la necessità di sostituire il Presidente generale, la sua carica sarà assunta, fino al compimento del triennio, dal Vice presidente generale elettivo più anziano di età. Questi in tal caso mantiene la eleggibilità alla carica di Presidente generale per il triennio successivo.

#### **Art. 61 Cariche sociali - gratuità ed indennità**

Le prestazioni relative alle cariche sociali sono gratuite salvo che per le cariche di Segretario generale e Vice segretario generale per le quali potranno essere previste indennità anche in relazione all'impegno richiesto e all'eventuale affidamento di incarichi direttivi specifici nella associazione o per conto di essa.

Dette indennità saranno definite da un'apposita commissione costituita dal presidente generale e dai vice presidenti generali.

#### **Art. 62 Modalità per le elezioni – rieleggibilità**

##### Presidente generale – Vice presidenti generali

Il Presidente generale ed i Vice presidenti generali elettivi vengono eletti contemporaneamente entro il 15 dicembre dell'ultimo anno del triennio presidenziale, mediante votazione per corrispondenza, dai membri dell'Assemblea generale

## Sezioni

La Presidenza di sezione e il Vice segretario di sezione vengono eletti contemporaneamente dall'Assemblea di sezione ovvero da tutti i soci della Sezione mediante votazione per corrispondenza .

I Consiglieri di sezione sono eletti dall'Assemblea di sezione ovvero da tutti i soci della Sezione mediante votazione per corrispondenza.

I Consiglieri designati dalla Sezione a rappresentarla nel Consiglio generale sono eletti dall'Assemblea di sezione ovvero da tutti i soci della Sezione mediante votazione per corrispondenza .

In tutti I casi la votazione si effettua su una lista di nomi designati dal Consiglio di sezione nell'ultima seduta del triennio eventualmente integrata con altri nomi proposti da almeno un quinto dei soci effettivi. Ogni socio ha la facoltà di sostituire o cancellare totalmente o parzialmente I nomi proposti. La scelta fra l'elezione in Assemblea o mediante votazione per corrispondenza spetta al Consiglio di sezione.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

I membri della Presidenza di sezione, ad eccezione del cassiere, ed il Vice segretario di sezione non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica nella stessa Sezione.

Il Cassiere non può ricevere consecutivamente più di tre mandati.

I consiglieri designati dal Consiglio a rappresentarlo nel Consiglio generale non possono essere rieletti alla medesima carica nella stessa Sezione.

Nelle Sezioni con più di quattrocento soci i Consiglieri di sezione non possono essere rieletti immediatamente alla medesima carica.

L'ufficio esecutivo del gruppo dei soci giovani di sezione viene eletto dai soci giovani della Sezione in occasione dell'Assemblea di sezione ovvero mediante votazione per corrispondenza. La scelta fra l'elezione in Assemblea o mediante votazione per corrispondenza spetta al Consiglio di sezione.

La votazione si effettua su una lista di nomi designati dall'Ufficio esecutivo del gruppo giovani nell'ultima seduta del triennio eventualmente integrata con altri nomi proposti da almeno un quinto dei soci giovani afferenti alla Sezione. Ogni socio giovane ha la facoltà di sostituire o cancellare totalmente o parzialmente I nomi proposti.

Il Presidente del gruppo giovani viene eletto a maggioranza semplice dall'Ufficio esecutivo del gruppo giovani di sezione fra I suoi membri.

Nelle Sezioni con più di ottante soci giovani i membri dell'Ufficio esecutivo del gruppo dei soci giovani di sezione non possono essere rieletti.

## Gruppi specialistici

Il Consiglio del Gruppo specialistico viene eletto dall'Assemblea del Gruppo specialistico ovvero da tutti i soci aderenti al Gruppo specialistico mediante votazione per corrispondenza.

La scelta fra l'elezione in Assemblea o mediante votazione per corrispondenza spetta al

Consiglio del Gruppo specialistico.

La votazione si effettua su una lista di nomi designati dal Consiglio del Gruppo specialistico nell'ultima seduta del triennio eventualmente integrata con altri nomi proposti da almeno un quinto dei soci aderenti. Ogni socio ha la facoltà di sostituire o cancellare totalmente o parzialmente i nomi proposti.

Il Presidente, il Vice presidente e il Segretario di un Gruppo specialistico vengono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio del Gruppo specialistico fra i suoi membri.

I membri del Consiglio del Gruppo specialistico ricevono un mandato triennale non immediatamente rinnovabile.

I Consiglieri di sezione sono eletti dall'Assemblea di sezione ovvero da tutti i soci della Sezione mediante votazione per corrispondenza.

Le elezioni devono aver luogo entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza delle singole cariche.

### **Art. 63 Gestione delle sedute**

Le sedute del Consiglio generale e le riunioni della Presidenza generale sono presiedute dal Presidente generale; in sua assenza, nell'ordine, sono presiedute da uno dei Vice presidenti generali elettivi (in ordine di età), dal Vice presidente generale di diritto, da uno dei presenti eletto a maggioranza semplice.

Funge da segretario della seduta il Segretario generale o, in sua assenza, il Vice segretario generale. In assenza anche di questo funge da segretario uno dei presenti, designato dal presidente della seduta.

Analoga procedura si segue per le sedute della Assemblea e del Consiglio di sezione, dell'Assemblea e del Consiglio del Gruppo specialistico o di altre strutture organizzate.

### **Art. 64 Maggioranze**

Si intende per maggioranza semplice la metà più uno dei voti validi, compresi quelli espressi per delega.

Si intende per maggioranza qualificata la frazione di  $\frac{2}{3}$  dei voti validi, compresi quelli espressi per delega.

Si intende per maggioranza assoluta la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In tutti i casi si considerano voti non validi le schede bianche e quelle nulle.

### **Art 65 Validità e verifica dei risultati**

Quando non sia prescritto diversamente nello Statuto e nei regolamenti, le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.

Per ogni votazione verranno eletti dall'organo in cui si svolge la votazione non meno di due scrutatori fra i soci aventi diritto al voto. In caso di votazione per corrispondenza la nomina degli scrutatori verrà fatta dal presidente che ha indetto la votazione.

La proclamazione del risultato e l'approvazione del medesimo avvengono nella stessa seduta; successivamente gli scrutatori procedono alla distruzione delle schede.

I risultati verranno proclamati mediante una graduatoria stilata in base al numero di voti

conseguiti, ma senza l'indicazione esplicita di tali numeri.

**Art. 66 Atti**

Gli atti dell'Associazione vengono archiviati presso l'Ufficio centrale nonché presso le Sezioni o i Gruppi specialistici di competenza.

**Art 67 Modifiche al regolamento generale**

Le proposte di adozione di un nuovo Regolamento generale o di emendamenti al presente Regolamento generale possono essere avanzate dall'Assemblea generale, dal Consiglio generale, da un Consiglio di sezione, da un Consiglio di gruppo specialistico o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio generale, vengono sottoposte al voto dei membri dell'Assemblea generale.

---

Approvato dalla Assemblea generale della AEI il 12 novembre 1998